



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-35

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Maggio il sottoscritto Prandi Michele in qualità di dirigente di Direzione Ambiente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

Adottata il 25/05/2021
Esecutiva dal 25/05/2021

25/05/2021	PRANDI MICHELE
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-35

OGGETTO: Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente

Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- con delibera del Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 8/4/2021 "*Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente*", il Comune ha deliberato le modifiche al piano/programma di cui all'oggetto, considerate di interesse pubblico;
- nell'ambito della delibera, è stato altresì approvato il Rapporto Ambientale Preliminare, predisposto per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13, dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell'art. 5, dispone che il Comune è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti, la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto;
- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all'autorità competente – e parimenti ai soggetti da quest'ultima consultati - di valutare se il piano possa avere

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

impatti significativi sull'ambiente e assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS;

- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 e dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 134528 del 16/4/2021, la Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all'oggetto, al fine di attivare la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- con nota prot. n. 135406 del 19/4/2021, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: "Città Metropolitana di Genova", "A.R.P.A.L.", "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona", "A.S.L. 3" nonché, internamente all'Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, al Municipio VI Medio Ponente ed infine al proprio U.O.C. "Aria, Acqua, Industrie, Impianti", all'U.O.C. Suolo e al "Settore Igiene e Acustica".
- "Direzione Urbanistica – Tutela del Paesaggio", pur avendo riscontrato la richiesta della scrivente Direzione, ha ritenuto di non dover esprimere parere di competenza;
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegate alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da "Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica", da "Direzione Mobilità e Trasporti" e da "Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico".

Preso atto dei pareri pervenuti, sono emerse le seguenti indicazioni:

- "Direzione Mobilità e Trasporti" ha espresso il nulla osta alle modifiche;
- "Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico" ha riscontrato che la documentazione allegata alla DCC-2021-15 risulta rispondente a quanto richiesto dalle Norme Geologiche del P.U.C. vigente, che richiamano anche l'art. 14, commi 1 e 3, delle Norme Generali del P.U.C. medesimo;
- "Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica" e "Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico" non hanno riscontrato particolari criticità, evidenziando come le modifiche dovranno essere conformi alle rispettive normative di settore.

Valutati, quindi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell'ambito del procedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Dato atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e 78, comma 2, del TUEL.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di **non assoggettare** a Valutazione Ambientale Strategica l'aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Cane-pa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente determinazione all'Autorità Procedente per l'assolvimento degli adempimenti di pubblicità previsti dalla Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente
Ufficio V.I.A. – V.A.S.

OGGETTO: Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Ge-Sestri, Municipio VI Medio Ponente. **Verifica di Assoggettabilità alla VAS.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n° 135406 del 19/04/2021 di richiesta di parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS e alla documentazione pervenuta con la nota medesima, si rileva quanto segue:

- la D.C.C. n. 30 del 08/04/2021 “Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo puc relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell’area sita in viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente” è comprensiva della Relazione Urbanistica con allegati stralci cartografici relativi ad Assetto Urbanistico e Sistema dei Servizi Pubblici (PUC esistente e PUC modificato – tav.26) nonché del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS del 05/03/2021;

- trattasi di modifica alla disciplina urbanistica del PUC (da ambito a Servizi Pubblici - SIS-S a ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU) che rettifica peraltro un’errata rilevazione di “servizio pubblico” ormai dismesso. (cfr. N.C.T. del Comune di Genova nella Sez. C(3), Fg. 56, Mapp. 189) come indicato nella Relazione Urbanistica;

- l’Ufficio scrivente richiama quindi quanto già indicato nel Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS relativamente alla valutazione inerente gli aspetti geologici, il suolo e sottosuolo, e rimanda alla documentazione di settore ad esso allegata (Componente geologica del PUC e componente Piano di Bacino del T. Bisagno) non rilevando vincoli particolari ricadendo le aree prevalentemente in **zona C urbanizzata** (a suscettività d’uso limitata) e in minor misura in **zona B urbanizzata** (a suscettività d’uso parzialmente condizionata) della carta di Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio del PUC e in **Pg0** (suscettività molto bassa) della carta della Suscettività al dissesto del P.d.B. Ambito 12-13.

Quanto sopra quale contributo ai fini delle verifiche inerenti il procedimento in oggetto.

Si evidenzia comunque che eventuali progetti urbanistico-edilizi e/o riutilizzi dell’area oggetto della presente variante urbanistica che comportino movimenti di terra e/o gli incrementi di carico sul suolo, e/o modifiche alle impermeabilizzazioni dovranno essere conformi alle Norme Geologiche del PUC, all’art. 14 delle Norme Generali del PUC, nonché alle norme della pianificazione di Bacino.

Con la firma del presente parere si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 s.m.i..

Restando a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Funzionario Servizi Tecnici
Dott. Geol. Diego Bruzzo

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Geol. Claudio Falcioni
(firmato digitalmente)

DB/Pareri Diversi/ 2021/PD117VialeCanepa_VAS



COMUNE DI GENOVA

VZ/IF/gm

Risposta a nota prot. 135406/VAS del 19/4/2021

Allegati: /

Alla Direzione Ambiente
Ufficio V.I.A. – V.A.S.
Sede

Oggetto: “Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente”.
Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 8/4/2021.
Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

Per quanto di competenza, nulla osta all’adozione dell’aggiornamento al PUC.

Distinti saluti.

U.O.
Progettazione e Pareri
Ing. Irma Fassone

(Documento firmato digitalmente)

P:\Pareri per Uffici\prot_135406-21_VialeCarloCanepa11-VAS.docx



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. PG/2021/ 178796

Genova, 18.05.2021

Oggetto: “Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2 delle norme di conformità, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree site in Viale Carlo Canepa 11, a Genova Sestri, Municipio VI Medio Ponente”.

Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 8/4/2021.

Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art.

13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32. "Legge n° 447/95 - L.R. n° 12/98 - D.G.R. n°534/99
- Valutazione di impatto acustico –

Pratica n° 49/2021/RA
(da citare nella corrispondenza).

Direzione Ambiente

Ufficio VIA – VAS

Sede

Con riferimento alla richiesta di parere sulla “Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32”, prot. PG/135406/VAS, si ritiene che, quanto in oggetto, sia soggetto alla norma acustica in quanto le modifiche previste dovranno risultare compatibili con la zonizzazione acustica comunale.

Per Il Direttore
ing. Michele Prandi

Il Responsabile della U.O.C. Acustica
arch. Grazia Mangili

documento firmato digitalmente
MT/mt/17.05.2021
GM 18.5